



## TESTO UNICO ORDINAMENTO MILITARE

# Art. 905

## Gruppi di lavoro

*Articolo abrogato dal d.p.r. 4 settembre 2024, n. 140.*

Abrogato dal 17 ottobre 2024 · versione 18

### RIFERIMENTI NORMATIVI

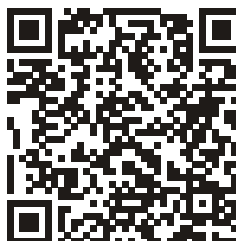
|               |                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Atto          | Testo unico ordinamento militare                                         |
| Estremi       | Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90             |
| Libro         | Quarto — Personale militare                                              |
| Titolo        | IX — Esercizio dei diritti                                               |
| Capo          | I — Associazioni delle categorie di militari in congedo e dei pensionati |
| Sezione       | VIII — Organizzazione e funzionamento della rappresentanza militare      |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 2010                                    |

#### Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/testo-unico-ordinamento-militare/art-905-gruppi-di-lavoro>



Inquadra il QR code per  
aprire la pagina su  
RatioLegis.it